



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 118 del 27/08/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO 25 agosto 2015, n.237

Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co. di Racale (LE). Richiesta di verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004 del Comune di Matino (LE), in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno, con dotazione di n. 20 posti, da ubicare alla Via Milano n. 24/26/28. Parere favorevole.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 04/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore di Area n. 3 del 09 settembre 2009 - Istituzione degli Uffici afferenti ai Servizi dell'Area di coordinamento Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità;

Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 - Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento dell'incarico di Direzione dell'Ufficio Accreditamenti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 227 del 18/09/2013 - Conferimento incarico di Posizione Organizzativa;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2271 del 31/10/2014 avente a oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015 avente ad oggetto: "Art. 15 comma 2 del D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 - Conferimento incarico di direzione di Servizi incardinati nell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità.".

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. Accreditamenti e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 7/2002 - "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" prevede all'art. 4 il "Centro Diurno", struttura aperta per almeno 8 ore al giorno per sei giorni settimanali, ove vengono svolte funzioni terapeutico ? riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

L'art. 7, comma 1 della L.R. n. 8/2004 dispone che "nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera a), i soggetti pubblici e privati inoltrano al Comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola della documentazione prescritta. Il Comune richiede alla Regione la prevista verifica di compatibilità, di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza (...)".

Il R.R. n. 3 del 02/03/2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., stabilisce il fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accredimento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie.

L'art. 9, comma 2 della L.R. 9 agosto 2006 n. 26 ha disposto che "entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal R.R. n. 3 del 2/3/2006."

Con nota prot. n. 4957 del 28/03/2012 il Responsabile del Settore Servizi alla Città -Servizio Urbanistica del Comune di Matino ha richiesto al Servizio APS il parere di compatibilità, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per n. 1 Centro Diurno con dotazione di n. 20 posti, da ubicare a Matino (DSS Casarano ASL LE) alla Via Milano n. 24/26/28, allegando l'istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata in data 22/3/2012 dal Legale Rappresentante del Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co. di Racale (LE).

Con nota prot. n. A00-081/3205/APS1 del 28/9/2012 il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS), rilevato che, ai sensi del R.R. n. 3/2006 il fabbisogno di Centri Diurni per il DSS di Casarano (75.138 abitanti) era di n. 1 CD, ha chiesto al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) ASL LE di comunicare "se le strutture effettivamente operanti sul territorio provinciale, afferenti alle tipologie in oggetto, soddisfano o meno il fabbisogno di cui innanzi, indicando l'eventuale fabbisogno residuo."

In relazione al medesimo DSS di Casarano, con nota prot. n. 2749 del 30/01/2013 il Responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Casarano ha richiesto al Servizio APS il parere di compatibilità, ai

sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., per n. 1 Centro Diurno con dotazione di n. 20 posti, da ubicare a Casarano (stesso DSS Casarano ASL LE) in Viale Stazione n. 30-32, allegando l'istanza di autorizzazione alla realizzazione inoltrata in data 18/1/2013 dal Legale Rappresentante della Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano (LE).

Con nota prot. n. 0046550 del 20/3/2013 il Direttore Generale ed il Direttore del DSM dell'ASL LE hanno riscontrato la citata nota prot. n. A00-081/3205/APS1 del 28/09/2012 del Servizio APS comunicando, per le "Strutture semiresidenziali psichiatriche tipizzate come CENTRI DIURNI ", quanto segue:

"Centri Diurni consentiti dal parametro di cui al co. 2 dell'art. 9 della L.R. n. 26/06-art. 1,lett. b) del R.R. n. 3/2006 (nr. 1 C.D. per ogni distretto fino a 50.000 abitanti + un C.D. per eccedenze oltre i 50.000 di almeno 30.000 abitanti, - 1 C.D., atteso che la popolazione del DSS di Poggiardo è inferiore a 50.000 abitanti) = nr. 13

1) Centri Diurni autorizzati/accreditati = nr. 8

2) Centri Diurni per cui sono in corso procedure = nr. 3, come sotto specificato:

Con nota ASL Lecce prot. nr. 152567 del 23/10/2012, abbiamo dato riscontro alla Vostra nota prot. n. A00-081/1616/APS1 del 09 Maggio 2012, avente per oggetto: "Società Sol Levante S.r.l. - Parere di compatibilità per la realizzazione nel Comune di Nociglia (LE) di (...) e di un Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002). Richiesta notizie".

Con nota ASL Lecce prot. nr.21498 del 07/02/2013, abbiamo dato riscontro alla Vostra nota prot. n.A00-081/1617/APS1 del 09 Maggio 2012, avente per oggetto: "Società Sol Levante S.r.l. - Parere di compatibilità per la realizzazione nel Comune di Diso (LE) di (...) e di un Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002). Richiesta notizie".

Con nota ASL Lecce prot. nr. 35667 del 01/03/2013, abbiamo dato riscontro alla Vostra nota prot. n.A00-081/3247/APS1 del 02 Ottobre 2012, avente per oggetto: "Società Sorgente S.r.l. - Parere di compatibilità territoriale per la realizzazione nel Comune di Ugento (LE) di (...) e di un Centro Diurno (...)".

Ne consegue che, in caso di rilascio di parere positivo di compatibilità, dovrebbero essere ulteriormente sottratti nr. 3 Centri Diurni e quindi la disponibilità residua attuale - con riferimento ai parametri di cui al RR n. 3/2006 - andrebbe aggiornata a nr. 2 Centri Diurni."

Considerato che nella relazione conclusiva dei lavori della Commissione Regionale di Valutazione sulle attività di Riabilitazione Psichiatrica, di cui alla D.D. n. 283 del 31/08/2012, emergeva la necessità di ridefinire i parametri previsti dal R.R. 3/06 per ciascuna tipologia di struttura riabilitativa, con riferimento all'ambito territoriale del DSS di Casarano il Servizio APS:

- con nota prot. n. A00-081/2071/APS1 del 24/05/2013 ha sospeso il procedimento connesso alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Matino, in relazione all'istanza del 22/3/2012 inoltrata dal Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co. di Racale per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno;

- con nota prot. n. A00-081/2072/APS1 del 24/05/2013 ha sospeso il procedimento connesso alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Casarano, in relazione all'istanza inoltrata dalla Società Sol Levante S.r.l. di Taurisano per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno.

Successivamente la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 2037 del 07/11/2013, ha stabilito principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale di cui all'articolo 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. ed all'articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, della L.R. n. 8/2004 e s.m.i..

La predetta Deliberazione ha stabilito, tra l'altro, che alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione della stessa (07/11/2013) si applichino i seguenti principi e criteri:

"1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai

regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;

2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati ragionati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;

3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;

4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;

5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.”.

Considerato che non si era in grado di prevedere i tempi di conclusione della ridefinizione, da parte del Gruppo di lavoro incaricato, dei parametri previsti dal R.R. n. 3/2006, con nota prot. n. A00_081/358/APS1 del 31/01/2014 il Servizio APS ha riavviato, tra gli altri, i procedimenti sospesi, relativamente all'ambito territoriale del DSS Casarano, con le citate note prott. n. A00_081/2071/APS1 e A00_081/2072/APS1 del 24/05/2013, connessi rispettivamente alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Matino, in relazione all'istanza inoltrata dal Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co. di Racale per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno, e dal Comune di Casarano, in relazione all'istanza inoltrata dalla Società Sol Levante S.r.l. per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno.

Pertanto, il Servizio APS, con la suddetta nota prot. n. A00-081/358/APS1 del 31/1/2014, “atteso il residuo fabbisogno (...) di n. 1 Centro Diurno nell'ambito del DSS Casarano ASL LE, ai sensi del richiamato art. 8 ter, comma 3 del D. Lgs. 502/92, dell'art. 7, comma 2 della L.R. 8/2004 e s.m.i. e della D.G.R. n. 2037 del 7/11/2013 (...)”, ha invitato il Direttore Generale della ASL LE ad esprimere, tra l'altro, in ordine alle richieste di verifica di compatibilità trasmesse dal Comune di Matino e dal Comune di Casarano, “un parere motivato secondo i principi ed i criteri di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in relazione all'allocazione dei Centri Diurni già in esercizio nel territorio ed alla distribuzione della domanda di assistenza riabilitativa psichiatrica, nonché all'eventuale programmazione dell'attivazione di strutture riabilitative psichiatriche pubbliche nell'ambito della stessa ASL.”.

Con nota prot. n. A00_081/1902/APS1 del 23/05/2014, il Servizio APS ha sollecitato il Direttore Generale e il Direttore del DSM della ASL LE a fornire riscontro alla precitata nota.

In riscontro alle sopra citata richiesta ed al sollecito del Servizio APS, il Direttore Generale ed il Direttore

del DSM della ASL LE, con nota prot. n. 0138379 del 10/09/2014, hanno comunicato, tra l'altro, che:
"Allo stato la distribuzione numerica e la allocazione dei Centri Diurni già attivati nel territorio di competenza della ASL LE è quella rappresentata nella Figura 1.

(...)

Si evince, con tutta evidenza, che i C.D. sono prevalentemente concentrati nella ex Area Nord della ASL LE (con gestione diretta/pubblica).

Avuto riguardo per i principi e i criteri ex DGR 2037 del 7/11/2013 (...) e quindi del fabbisogno complessivo (n. 16 C.D.), della disponibilità residua (nr. 8 C.D.) e delle carenze negli ambiti territoriali (Centro di Salute Mentale/DSS) di strutture tipizzate C.D.; dovendosi perseguire l'obiettivo di equilibrio nella distribuzione territoriale e di ottimizzazione delle risorse a disposizione dell'Utenza, la ASL Lecce ritiene coerente sviluppare la programmazione così come esemplificata nella Figura 2.

La programmazione prevede almeno nr. 1 C.D. per territorio CSM/DSS, per un totale di n. 10 C.D. e C.D. aggiuntivi per i territori CSM/DSS a maggior bacino di utenza (Lecce, Campi Salentina, Nardò, Casarano, Gagliano del Capo), per un totale di nr. 16 C.D., con la seguente distribuzione territoriale:

a) C.D. operanti (tot. nr. 8)

(...)

b) C.D. da attivare (tot. nr. 8)

(...)

nr. 2* nel territorio CSM/DSS di Casarano

*in base ai parametri ex R.R. n. 3/2006, il bacino d'utenza - seppur di poco - non consentirebbe l'attivazione di nr. 2 C.D.

Tuttavia, senza modificare il numero complessivo dei C.D. consentiti dal R.R. n. 3/2006, chiediamo di spostare su Casarano 1 dei 4 C.D. consentiti per il territorio CSM/DSS di Lecce - San Cesario.

(...)

Richiamata la programmazione sopra in dettaglio riportata (...) allo stato, si conferma la disponibilità per la realizzazione di C.D.:

(...)

nr. 1 (+1*) nel territorio CSM/DSS di Casarano

*in base ai parametri ex R.R. n. 3/2006, il bacino d'utenza - seppur di poco - non consentirebbe l'attivazione di nr. 2 C.D.

Tuttavia, senza modificare il numero complessivo dei C.D. consentiti dal R.R. n. 3/2006, chiediamo di spostare su Casarano 1 dei 4 C.D. consentiti per il territorio CSM/DSS di Lecce - San Cesario."

Con nota prot. n. 24174 del 23/10/2014 il Sindaco ed il Responsabile del Settore Sviluppo Locale - Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano hanno comunicato al Servizio APS di avere tra le altre rilasciato, in data 07/08/2014, l'autorizzazione alla realizzazione richiesta dalla Società Sol Levante S.r.l. per un Centro Diurno ubicato in Casarano (LE) al Viale Stazione n. 30-32, nel periodo di validità del DL 90/2014[che disponeva all'art. 27, comma 2 l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8-ter del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il quale prevedeva per il rilascio di autorizzazione comunale alla realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie l'acquisizione della verifica di compatibilità del progetto da parte della regione].

Successivamente la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 (GU n. 190 del 18-8-2014. Suppl. Ordinario n. 70), di conversione del D.L. n. 90/2014, ha previsto la soppressione del succitato comma 2 dell'art. 27 del D.L. n. 90/2014.

Con nota prot. n. A00_081/3801/APS1 del 06/11/2014 il Servizio APS, premesso, tra l'altro, che:

"- ai sensi dell'art. 77, comma 2, Cost. "I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti";

- la soppressione, ossia la mancata conversione, della disposizione di cui al comma 2 succitato,

determina l'inefficacia della medesima sin dalla sua origine (ex tunc), come se non fosse mai esistita;

- la legge di conversione di cui si tratta non prevede alcuna norma volta a regolare gli effetti dei rapporti giuridici autorizzativi sorti sulla base della norma non convertita (soppressa);
- secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato "La mancata conversione del d.l. con la conseguente perdita di efficacia ex tunc, infatti, determina un'illegittimità sopravvenuta dell'atto amministrativo emanato durante il suo temporaneo vigore, che se non lo fa automaticamente venir meno (Cons. St., Sez. V, 19 maggio 1998, n. 633), non potendo lo stesso essere considerato come un atto nullo, legittima senz'altro l'amministrazione ad adottare un provvedimento di autotutela per rimuovere gli effetti del provvedimento qualora lo stesso, pur conforme alla normativa dettata dal suddetto d.l., risulti difforme dalla normativa successivamente rilevante (cfr. Cons. St., Sez. V, 2 luglio 2001, n. 3594)" (v. Cons. Stato, Sez. V - sentenza 20 febbraio 2014 n. 791);

ha chiesto al Sindaco e al Responsabile SUAP del Comune di Casarano di notiziare "sugli intendimenti raggiunti in merito all'eventuale annullamento d'ufficio delle suddette autorizzazioni alla realizzazione", tra cui quella rilasciata alla Società Sol Levante S.r.l. per la realizzazione di n. 1 Centro Diurno, "o all'eventuale sanatoria amministrativa da effettuarsi mediante la richiesta ed acquisizione a posteriori della verifica di compatibilità".

In riscontro alla predetta nota del 06/11/2014 del Servizio APS, con nota prot. n. 28340 del 12/12/2014 il Responsabile del Settore Sviluppo Locale - Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano ha comunicato, tra l'altro:

"che con provvedimento prot. n. 18737 del 07.08.2014 nel periodo di validità del DL 90/2014 il Comune di Casarano ha rilasciato società Sol Levante srl, con sede in Taurisano (LE) alla via Lecce n. 67, ai sensi del D.L. 24.06.2014 n. 90, alla realizzazione di un Centro Diurno ex art. 4 R.R. n. 7/2002, ubicato in Casarano (Le) alla via Stazione n.30-32";

di ritenere "non sussistenti ragioni sufficienti ad annullare l'autorizzazione prot. n. 18737 del 07.08.2014 (...) atteso che gli interessi pubblici e privati coinvolti ed il prevalente interesse pubblico siano soddisfatti proprio attraverso la conservazione della autorizzazione medesima."

In riscontro alla predetta comunicazione prot. n. 28340/2014, il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento (PAOSA), con nota prot. n. A00-151/1214 del 04/02/2015, ha comunicato al Sindaco ed al Responsabile del Settore Sviluppo Locale - Servizio Pianificazione del Territorio del Comune di Casarano, oltre che agli Enti gestori interessati, tra cui la Società Sol Levante S.r.l., tra l'altro, che "(...) le strutture autorizzate alla realizzazione senza verifica di compatibilità e successivamente autorizzate all'esercizio, poiché non in possesso del prescritto parere di compatibilità con il fabbisogno regolamentare (R.R. 3/2006) ed aziendale, non saranno considerate incluse nella programmazione regionale, né ai fini di un'eventuale futura richiesta di accreditamento istituzionale (attualmente sospeso per le strutture di nuova realizzazione), né in sede di richieste di verifica di compatibilità formulate da codesto Comune o da altri Comuni in relazione ad istanze di autorizzazione alla realizzazione per strutture dello stesso tipo (...)"

Per tutto quanto sopra rappresentato;

precisato che:

- non si può accogliere la richiesta del Direttore Generale e del Direttore del DSM della ASL LE, di cui alla citata nota prot. n. 0138379 del 10/09/2014, "di spostare su Casarano 1 dei 4 C.D. consentiti per il territorio CSM/DSS di Lecce - San Cesario", in quanto il parametro regolamentare deve considerarsi quale limite numerico entro il quale può essere determinato il fabbisogno aziendale;
- pertanto, allo stato, nell'ambito del DSS di Casarano dell'ASL LE (dati ISTAT 01/01/2015 - 73.668 abitanti), in base all'art. 1, lett. A. punto b) II. del R.R. n. 3/2006, il fabbisogno è di n. 1 Centro Diurno;
- qualora il Comune di Casarano non avesse rilasciato alla Sol Levante srl l'autorizzazione - prot. n.

18737/2014 alla realizzazione del Centro Diurno, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del D.L. n. 90/2014, senza verifica di compatibilità né successiva richiesta ed acquisizione a posteriori della stessa, ai sensi del punto 5) della succitata D.G.R. n. 2037/2013 ("in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre") il parere favorevole alla verifica di compatibilità sarebbe stato rilasciato in relazione all'istanza cronologicamente anteriore, quale è quella trasmessa dal Comune di Matino (28/03/2012) in relazione alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione (22/03/2012) del Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co, mentre sarebbe stato espresso parere negativo alla richiesta di verifica di compatibilità trasmessa dal Comune di Casarano (30/01/2013) in relazione alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione (18/01/2013) della Società Sol Levante S.r.l.;

si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Matino (LE) in relazione all'istanza del "Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co." di Racale (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno, con dotazione di n. 20 posti, da ubicare alla Via Milano n. 24/26/28, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004).

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

Mauro Nicastro

Il Dirigente Responsabile

del Servizio Programmazione

Assistenza Ospedaliera

e Specialistica e Accreditamento

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate che qui si intendono integralmente riportate; vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. Accreditamenti e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A

- di esprimere parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Matino (LE) in relazione all'istanza del "Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co." di Racale (LE) per l'autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Centro Diurno, con dotazione di n. 20 posti, da ubicare alla Via Milano n. 24/26/28, con la precisazione che allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private (art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che "l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità rispetto alla programmazione regionale" (art. 20, comma 3 della L.R. n. 8/2004);

- di notificare il presente provvedimento:

- al Sindaco del Comune di Matino (LE);

- al Legale Rappresentante del Centro Socio Assistenziale Villa Felice S.a.s. di M. Migliaccio & Co., Via Ospina s.n., Racale (LE);

- al Direttore Generale della ASL LE;

- al Direttore del DSM della ASL LE;

- al Dirigente del Servizio PATP.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento /all'Albo Telematico (ove disponibile)

b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;

c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;

d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);

e) il presente atto, composto da n. 11 fasciate, è adottato in originale;

f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio

Giovanni Campobasso
